

**PROFILI
ISTITUZIONALI**

Il collegamento audiovisivo nel processo tributario

Pierpaolo Rivello

Estratto: Dopo un'analisi introduttiva concernente le innovazioni apportate dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018 in tema di "giustizia tributaria digitale" l'A. focalizza l'attenzione dello scritto sulle finalità a cui tende la normativa dei collegamenti video sonori a distanza nel processo. Partendo dall'esperienza del modello già ampiamente collaudato delle videoconferenze nell'ambito del processo penale, l'articolo analizza poi alcune specificità della tematica in relazione ai processi tributari, evidenziando le carenze ravvisabili nella formulazione normativa. L'analisi si sviluppa ponendo in luce il variegato spettro di considerazioni afferenti questa modalità di svolgimento delle udienze, senza prematuri entusiasmi ed al contempo senza preconcepite impostazioni negative.

Abstract: In this article the Author analyzes in general the new features introduced by article 16 of D.L. 119/2018 and in particular the objectives and purposes of the legislation relating to videoconferencing in front of Tax Courts. Starting from the experience of videoconferencing in the criminal process, the article focuses on the specificities of the tax process, highlighting the shortcoming identified in the normative formulation regarding videoconferencing.

SOMMARIO: **1.** Le previsioni introdotte dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018 in tema di "giustizia tributaria digitale" - **2.** I precedenti interventi legislativi concernenti la partecipazione all'udienza a distanza, mediante lo strumento delle "videoconferenze" - **3.** Le "diffidenze" al riguardo - **4.** Il modello di videoconferenza delineato per il processo tributario - **5.** Le carenze nella disciplina dell'art. 16, seconda parte - **6.** La necessità di un punto di equilibrio nella disamina di questa problematica - **7.** Considerazioni conclusive.

1. *Le previsioni introdotte dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018 in tema di "giustizia tributaria digitale"* - Nell'ambito del D.L. n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), la parte che ha maggiormente suscitato l'attenzione dei *mass media* e su cui si sono accesi i riflettori di un dibattito che ha coinvolto, sia pur con notevoli divergenze di vedute, l'intera collettività nazionale è stata sicuramente quella contenuta nel capo I (Disposizioni in materia di pacificazione fiscale).

Appare peraltro necessario rivolgere lo sguardo anche a tematiche, parimenti ricomprese nel citato Decreto, meno conosciute ma non per

questo di minore rilevanza, e tali da giustificare ampiamente uno sforzo di approfondimento.

Veniamo così alla disamina dell'art. 16. La prima parte di questa disposizione, in tema di processo tributario telematico, prosegue lungo un cammino già da anni intrapreso¹, che ha condotto la giustizia tributaria ad affiancarsi alle giurisdizioni speciali, amministrativa e contabile, nell'utilizzo delle modalità telematiche in ambito giudiziario, secondo uno schema pienamente configurato con riferimento al giudizio civile innanzi alla giustizia ordinaria ma ancora ben lontano dall'essere totalmente realizzato per la giustizia penale ordinaria e per la giurisdizione militare.

Per quanto concerne l'oggetto dell'intervento afferente alla giurisdizione tributaria particolare rilievo assume il primo comma, lett. a), punto 4, in base al quale le parti e i consulenti "notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche".

In tal modo la notifica ed il deposito telematici vengono resi obbligatori, almeno con riferimento alle ipotesi "ordinarie".

Peraltro la nostra attenzione sarà rivolta alla seconda parte dell'art. 16, con cui il processo tributario si pone all'avanguardia nel percorso ideale volto a far sì che gli apparati giudiziari del nostro Paese possano avvalersi del portato delle nuove tecnologie, in un'ottica di maggiore efficienza, riduzione dei costi e contrazione dei tempi, non solo sotto l'aspetto, che potremmo definire "tradizionale", relativo al settore delle notificazioni, della stesura e del deposito degli atti, ma pure rispetto al progetto, che fino a qualche anno addietro sarebbe apparso quasi utopistico, volto a far sì che la "fisicità" della presenza in udienza delle parti possa essere sostituita con una loro partecipazione solo "virtuale" da un luogo "remoto", secondo una dizione tecnica.

In tal modo, grazie al previsto ricorso allo strumento delle videoconferenze, il procedimento tributario diviene un modello emblematico delle interconnessioni tra il settore della giustizia e lo sviluppo tecnologico, non limitate all'ambito delle notifiche o del deposito degli atti, ma allargate ad una visione assai più ampia e quasi "dirompente".

2. I precedenti interventi legislativi concernenti la partecipazione all'udienza a distanza, mediante lo strumento delle "videoconferenze" - In questo settore l'analisi "storica" deve necessariamente essere circoscritta agli ultimi decenni, proprio per il carattere di novità delle "videoconferenze", che impone di limitare l'indagine retrospettiva agli anni più recenti.

¹ Per alcuni spunti al riguardo v. F. Tesauro, *Manuale del processo tributario*, IV Ed., Giappichelli, Torino, 2017, pag. 11 ss.; M. Tocci, *Il processo tributario*, Ed. Nuova giuridica, Matelica, pag. 37 ss.

Appare comunque opportuno andare a ritroso nel tempo, onde verificare come il legislatore italiano abbia cercato di utilizzare le strumentazioni audiovisive per finalità non concernenti l'aspetto documentativo, ma riguardanti invece la possibilità di pervenire ad una trasformazione delle coordinate spaziali, mediante una parziale eliminazione degli aspetti di "fisicità" ad opera di strumentazioni collegate "in remoto", con conseguente "smaterializzazione"², più o meno estesa, del processo.

Il primo significativo segnale di questa volontà innovativa, il vero punto di partenza in materia è indubbiamente rappresentato dall'art. 7 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa)³, emanato in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, e finalizzato a tutelare la sicurezza dei soggetti ammessi ai programmi di protezione, mediante la possibilità di un loro esame a distanza con collegamento audiovisivo.

Il legislatore, dopo aver stabilito, al primo comma dell'art. 147-*bis* disp. att. c.p.p., che nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione l'esame dibattimentale potesse svolgersi "con le necessarie cautele volte alla tutela della persona", aggiungeva che, laddove fossero risultati disponibili degli strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, sarebbe stato ammesso l'esame a distanza "secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova".

L'uso della tecnologia, dunque, appariva finalizzato ad evitare tentativi di "condizionamento" sullo svolgimento delle attività processuali.

Al contempo, emergeva la consapevolezza della necessità di evitare effetti dirompenti, tali da snaturare gli ordinari assetti del processo.

Onde realizzare tali finalità occorreva che gli aspetti "virtuali"⁴ si avvicinasero quanto più possibile a quelli "reali", o quantomeno non

² Cfr. P. Bronzo, "Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa", in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, vol. III, *Gli accertamenti complementari*, coordinato da M. Montagna, Torino, 2011, pag. 984.

³ Per una disamina al riguardo v., volendo, P. Rivello, "Commento all'art. 7 d.l. 8/6/1992 n. 306", in *LP*, 1993, pag. 92 ss.

⁴ Circa la valenza ricollegabile a detta terminologia in ambito processuale v. M. Daniele, *La formazione digitale delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Torino, 2012, pag. 13 ss.; nonché G. Piziali, "Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza", in G. Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, pag. 77, ove si osserva inoltre come mediante la partecipazione a distanza all'udienza "senza alcun dubbio si smaterializza sia la fisicità delle parti - in quanto l'imputato risulta presente nell'aula solo in immagine e voce e allo stesso modo appaiono presenti gli altri soggetti all'imputato - sia la fisicità del luogo in cui si svolge il processo, che viene ad essere dislocato in due (o più) realtà fisiche diverse, unite solo dalla tecnologia telematica ". Per ulteriori considerazioni al riguardo v. M. Nunziata, "La partecipazione al

determinassero una radicale alterazione delle tipiche cadenze procedurali, con conseguente rischio di compromissione di taluni diritti fondamentali.

Venne poi emanata la successiva Legge 7 gennaio 1998, n. 11. I commentatori di tale provvedimento osservarono come numerosi magistrati avessero da tempo sollecitato un'implementazione del ricorso ai collegamenti telematici⁵.

Militavano in tal senso, tra l'altro, le analisi di diritto comparato, volte ad evidenziare come numerosi Paesi, tra cui gli USA, da tempo avessero fatto ricorso al collegamento audiovisivo.

Essendo la nostra analisi focalizzata sul processo tributario, questo rilievo, attinente all'indagine comparatistica, non appare certo un fuor d'opera.

Infatti, alla giustizia tributaria si guarda spesso come indicatore del livello di efficienza degli apparati dello Stato, e in quest'ottica risulta importante l'allineamento ai Paesi maggiormente proiettati verso un ampio ricorso alle tecnologie, inteso quale strumento per la riduzione dei tempi processuali e l'implementazione dei livelli di efficienza.

Ovviamene, le "teleconferenze" vanno parametrize alle specifiche esigenze e tipologie processuali, non potendo essere configurato un modello assolutamente uniforme al riguardo.

Ad esempio, per quanto concerne il processo tributario non valgono alcuni schemi delineati per i procedimenti penali, ed in particolare non interessa l'archetipo inerente al "telesame"⁶ delle persone ammesse a programmi o misure di protezione, anche di tipo urgente o provvisorio, disciplinato all'art. 147-bis disp. att.; parimenti non rileva la tematica concernente l'utilizzazione delle videoconferenze per l'audizione dei testi, stante la preclusione all'utilizzo di detto mezzo probatorio, ex art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992⁷.

Risulta invece significativo anche ai fini in esame il problema tecnico, connesso anche a fondamentali considerazioni garantistiche, rappresentato dall'esigenza che il collegamento audiovisivo tra l'aula ed il luogo ove si trovano gli interessati sia realizzato in modo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire ciò che viene detto.

dibattimento mediante 'collegamento audiovisivo' a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale", in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, pag. 327 ss.

⁵ M. Bargis, "Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art. 41-bis ord. penit.", in *Dir. pen. proc.*, 1998, pag. 159 ss.

⁶ Per quanto concerne l'adozione di detto neologismo v. A. Melchionda, "sub art. 147-bis", in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale*, Secondo aggiornamento, Torino, 1993, pag. 322.

⁷ V. sul punto A. Comelli, "sub art. 7 d.lgs. n. 546/92", in C. Consolo - C. Glendi (a cura di), *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, Padova, 2012, pag. 75; A.M. Finocchiaro, *Commentario al nuovo contenzioso tributario*, Milano, 1996, pag. 124.

Già nel 1992, e poi nel 1998, fu osservato come in tal modo fosse possibile garantire una interazione nello svolgimento dell'udienza non significativamente dissimile da quella consentita dalla presenza fisica⁸.

Per tutelare gli interessati dai rischi di pressioni esercitate nel luogo "remoto" dal quale essi assistono al procedimento fu previsto che in detto luogo dovesse essere presente un ausiliario, abilitato ad assistere il giudice in udienza, chiamato ad attestare l'identità dei soggetti presenti e ad accertare l'inesistenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a loro spettanti.

Fu inoltre assicurato il diritto incondizionato da parte del difensore o di un suo sostituto ad essere presente nel luogo ove si trovava il suo cliente, e, parimenti, il diritto all'effettuazione di "consultazioni riservate", mediante idonei strumenti tecnici, tra l'assistito ed il difensore che avesse invece deciso di rimanere nell'aula di udienza.

Il legislatore non sembrava dunque accecato da una sorta di acritica fiducia fideistica nei confronti di un futuribile modello di procedimento "virtuale"; emergeva infatti, pur con alcune criticità e nell'ambito di soluzioni non sempre del tutto soddisfacenti, la consapevolezza della necessità di coniugare il rispetto dei principi garantistici con le esigenze di efficienza del processo.

In sede di Relazione venne osservato, a sostegno della costituzionalità delle norme, che la presenza delle parti al processo va intesa "in termini sostanziali", dovendosi verificare che esse possano concretamente esercitare i propri diritti. Si affermò che, pur mancando la presenza fisica, qualora i soggetti interessati siano posti in condizione, attraverso un idoneo collegamento audiovisivo, di avvalersi di tutta la gamma delle facoltà riconosciute dall'ordinamento, può ritenersi garantita la partecipazione al processo⁹, nell'ottica di quello che viene ormai definito come "giusto processo telematico"¹⁰.

3. Le "diffidenze" al riguardo - Le disposizioni sulla celebrazione dell'udienza "a distanza", mediante lo strumento della videoconferenza, hanno provocato, fin dal momento della loro introduzione nel nostro Paese, una serie di aspre polemiche, soprattutto negli anni passati, incentrate sulla "rottura" della dimensione spaziale dell'udienza¹¹.

⁸ "Relazione al d.d.l. C n. 1845", in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, XII legislatura, p. 5.

⁹ *Relazione al d.d.l. C n. 1845*, cit., 4.

¹⁰ Al riguardo, nel contesto di un'approfondita analisi generale sul "giusto processo tributario" v. M. Scuffi, "Il giusto processo tributario alla luce della giurisprudenza costituzionale", in *Quest. giust.*, n. 3/2016, pag. 34 ss.

¹¹ Cfr. G. Frigo, "Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all'oralità e al contraddittorio", in AA.VV., *Le nuove leggi penali. Abuso d'ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giudiziarie*, Padova, 1998, pag. 383.

È stata a più riprese autorevolmente posta in luce l'astrattezza e la "virtualità" dei processi a distanza¹², affermandosi che l'ampliamento del ricorso a detto meccanismo farebbe assumere allo snodo più significativo del procedimento "una dimensione quasi surreale"¹³.

Non a caso proprio gli avvocati hanno vigorosamente sottolineato la sussistenza di una simile criticità¹⁴.

Sebbene, formalmente, "in presenza di un collegamento audiovisivo efficace [...] non sussistono ostacoli alla piena estrinsecazione di ogni facoltà connessa al diritto di difesa"¹⁵, occorre considerare che un principio può essere vanificato non solo da una norma che ne impedisca il pieno esercizio ma anche da una situazione di fatto, contingente o duratura, che in sostanza, pur in assenza di formali preclusioni, ne renda difficile l'attuazione.

Lo schermo, il video, in qualche modo "imbarazza" ed induce ad atteggiamenti stereotipati, asettici. L'utilizzazione di apparecchiature video opera in chiave di "irrigidimento" negli atteggiamenti esteriori.

Le criticità sono inoltre numerose, e non possono venire sottaciute.

È stato ad esempio giustamente rimarcato che non tutte le attività difensive si possono svolgere dalla postazione remota "con evidenti riflessi sul compimento di alcune attività tipiche, quali la produzione di documenti, l'esame di documenti prodotti da altre parti, l'allegazione di verbali da sottoporre al consenso delle altre parti"¹⁶.

4. Il modello di videoconferenza delineato per il processo tributario - In base all'art. 16, costituente oggetto di questa disamina, la partecipazione delle parti all'udienza pubblica può avvenire a distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal

¹² Cfr. G. Spangher, "La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni", in *Dir. pen. cont.*, n. 1/2016, pag. 98.

¹³ G. Spangher, *La riforma Orlando della giustizia penale*, loc. cit.

¹⁴ V. sul punto le considerazioni, tuttora valide sotto molti aspetti, di E. Randazzo, "Il diritto di difesa 'apre' alla tecnologia ma l'avvocato rischia la solitudine nel processo", in *Guida dir.*, n. 7/1997, pag. 40.

¹⁵ M. Cassano, "Problemi e prospettive della nuova disciplina sull'assunzione di prove a distanza", in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, cit., pag. 352.

¹⁶ Cfr. G. Piziali, "Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p. Il dibattito nelle norme di attuazione del c.p.p.", in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. 4, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, Tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, pagg. 94 e 95. Detto A. evidenzia le possibili soluzioni, che comunque costituirebbero causa di ritardi temporali: "la produzione e l'allegazione effettuata dal difensore non potrà che avvenire a mani dell'ausiliario presente presso la postazione remota, posponendosi di conseguenza ad un momento successivo la valutazione ad opera delle altre parti e del giudice; mentre rispetto alla produzione o allegazione effettuata dalle altre parti si dovrà rinviare ad un altro momento ogni valutazione da parte del difensore".

contribuente, dal difensore, dall'Ufficio impositore o dai soggetti della riscossione.

Troviamo già sotto questo aspetto un significativo elemento di differenziazione rispetto alla *ratio* che caratterizza le videoconferenze nel processo penale, ove esse principalmente sono finalizzate o a tutelare soggetti, quali i "collaboratori di giustizia" la cui presenza in un'aula di udienza potrebbe esporli a gravissimi rischi, o ad evitare i costi ed i pericoli di fuga derivanti dalle traduzioni dei soggetti detenuti.

Invece nel caso in esame il legislatore è stato mosso da una ben diversa considerazione, intesa giustamente ad agevolare, tra l'altro, chi come contribuente promuove un ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, evitando spostamenti talora disagiati, con conseguente riduzione delle spese che devono essere sostenute.

Ovviamente, per un principio di parità delle parti, tale regolamentazione è stata estesa ai componenti dell'Ufficio impositore ed ai soggetti della riscossione.

È stata poi ripresa la previsione, che caratterizza tutte le ipotesi di videoconferenze in ambito giudiziario, volta ad esprimere l'attenzione alle esigenze garantistiche, e per effetto della quale le modalità utilizzate devono essere "tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto".

In tal modo si evita il rischio di manovre atte ad alterare il regolare svolgimento delle attività procedurali.

In questa ottica assume un rilievo fondamentale la statuizione in base alla quale "il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza".

In tal modo il presidente del collegio potrà svolgere, in caso di videoconferenze, i suoi ordinari compiti di direzione dell'udienza, onde far sì, anche sotto questo aspetto, che la presenza "virtuale" possa essere equiparata a quella "reale"¹⁷.

5. Le carenze nella disciplina dell'art. 16, seconda parte - Il testo dell'art. 16 non contiene alcun riferimento ad un provvedimento giudiziale volto ad autorizzare il collegamento a distanza, facendo unicamente menzione della "richiesta", che deve essere formulata "da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo".

¹⁷ Come osservato da M. Bargis, *Udienze in teleconferenza*, cit., pag. 164 "L'equiparazione del luogo di postazione remota all'aula di udienza comporta la doverosa applicabilità, in quanto compatibili con la specifica situazione, delle disposizioni concernenti l'udienza. In particolare, toccherà al presidente la disciplina dell'udienza altresì per il luogo remoto, con il potere di decidere senza formalità sulle questioni insorgenti: dato il collegamento fra il luogo 'virtuale' e quello 'reale', dovrebbero rientrare fra le questioni da risolvere pure quelle concernenti la qualità della trasmissione audiovisiva, l'inquadratura, la collocazione dei *monitors* e simili".

Sembrirebbe pertanto sufficiente (peraltro, come vedremo, una tale lettura non può trovare accoglimento) la semplice comunicazione della volontà di instaurazione dell'udienza a distanza.

Il legislatore si limita infatti a delineare alcune modalità organizzative, stabilendo ad esempio che almeno un'udienza per ogni mese e per ogni Sezione di Commissione tributaria sia riservata alla trattazione di controverse per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Non è peraltro sostenibile la tesi in base alla quale a seguito della richiesta scatterebbe *ex lege*, in via automatica e consequenziale, l'obbligo dell'attivazione della partecipazione a distanza, senza necessità di un provvedimento.

Va sottolineata invece la necessità di un'autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, per l'adozione del meccanismo della partecipazione a distanza.

Occorre, del resto, che il giudice abbia la possibilità di valutare se lo strumento della videoconferenza appaia coerente con le peculiarità di ogni singola vicenda processuale.

Ovviamente, in tal caso non andrebbe fatto ricorso ad un immotivato provvedimento di rigetto della richiesta, dovendosi invece indicare le specifiche ragioni in base alle quali essa non può trovare accoglimento.

Comunque, con riferimento al processo tributario la richiesta e l'adozione del collegamento audiovisivo a distanza appaiono ricollegabili unicamente alla condizione rappresentata dalla necessità di celebrazione di una "udienza pubblica", in assenza di ulteriori presupposti, quali, ad esempio, quello rappresentato dalla particolare complessità dell'udienza e dalla necessità di evitare ritardi nel suo svolgimento.

Almeno teoricamente, dunque, ed in attesa di vedere quale sarà la concreta "risposta" degli operatori a questo nuovo regime, va riconosciuto che l'area di operatività delle videoconferenze nel processo tributario appare vastissima, in quanto esse possono essere utilizzate in relazione a qualsiasi tipologia di causa instaurata innanzi alle Commissioni tributarie provinciali o regionali e tale da richiedere lo svolgimento di una pubblica udienza.

Occorre segnalare un'ulteriore lacuna nel testo di legge; il dettato letterale sembrerebbe far ipotizzare la sola possibilità della videoconferenza tra "due" luoghi, e non fra "più" luoghi.

La norma infatti prevede il collegamento audiovisivo tra "l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore", secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti in "entrambi" i luoghi.

Il termine "entrambi" richiama la presenza di due sole unità; invece il collegamento audiovisivo potrebbe essere richiesto da vari soggetti ubicati in luoghi diversi fra loro.

Si faccia l'ipotesi del contribuente che si trova in una località diversa da quella ove l'ente impositore ha la propria sede ed i propri uffici.

Sembra dunque doveroso ritenere che in tal caso, al fine di evitare ingiuste ed irrazionali discriminazioni, vada fatto ricorso al collegamento in videoconferenza tra una pluralità di luoghi, tutti collegati con l'aula di udienza.

Non risulta inoltre delineata la situazione in cui la parte ed il suo difensore si trovino in luoghi differenti, e che richiederebbe la possibilità di colloqui "riservati" tra l'avvocato ed il suo assistito, collocato in una postazione "remota".

Appare poi inappagante l'aver ricollegato la concreta operatività di detto meccanismo ad un intervento "esterno", rappresentato dall'individuazione delle regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini mediante "uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agencia per l'Italia digitale".

6. *La necessità di un punto di equilibrio nella disamina di questa problematica* - Va osservato come con il passare degli anni si sia assistito ad un mutamento, da parte del legislatore, nei confronti del tema delle "videoconferenze"¹⁸.

Si è anzi giunti a parlare di una vera e propria "rivoluzione" nella disciplina della partecipazione all'udienza "a distanza"¹⁹, per effetto di una sostanziale "mutazione genetica" di questo meccanismo²⁰.

Mentre in precedenza si partiva dal presupposto che la partecipazione al dibattimento a distanza si traducesse in una compressione di determinati diritti fondamentali, la cui giustificazione era individuabile nel bilanciamento di differenti valori costituzionali, ora l'approccio più recente si muove in una prospettiva ben diversa, basata sulla considerazione secondo cui tale meccanismo non comporterebbe in realtà alcuna compromissione ai principi dell'oralità e del contraddittorio ed all'esercizio del diritto di difesa.

Le modalità con cui viene effettuata la partecipazione a distanza all'udienza, essendo volte ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca

¹⁸ V. sul punto, volendo, P. Rivello, "La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando", in *Dir. pen. cont.*, n. 7-8/2017, pag. 131 ss.

¹⁹ Cfr. in tal senso M. Gialuz - A. Cabiale - J. Della Torre, "Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni", in *Dir. pen. cont.* del 20 giugno 2017; S. Lorusso, "Dibattimento a distanza vs. 'autodifesa'?", *ibidem*, 17 maggio 2017.

²⁰ Cfr. G. Piziali, "sub art. 77 Riforma Orlando", in A. Giarda - G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, V Ed., Milanofiori - Assago, 2017, pag. 3524.

visibilità delle persone presenti nei vari luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto, sono ritenute garanzie di per sé sufficienti ad escludere violazioni ai parametri costituzionali.

Siamo dunque di fronte alla rivendicazione della validità e legittimità di questa metodologia, senza più alcuna ricerca di “giustificazioni” ulteriori, nella conseguente presunzione legislativa della piena surrogabilità della presenza fisica in aula²¹.

Per una corretta analisi occorre comunque evitare un rischio non di rado incombente.

Talora infatti le prime valutazioni in ordine ad una determinata normativa vengono recepite quasi acriticamente dai successivi commentatori ed interpreti, anche laddove siano successivamente mutati i parametri di riferimento.

In particolare, in relazione ad istituti strettamente collegati all’uso della tecnologia, accade frequentemente che in un primo momento siano mosse critiche legate a difetti “tecnici”, e che tali critiche vengano poi mantenute anche qualora i problemi risultino poi superati grazie all’evolversi delle strumentazioni.

In relazione ai collegamenti video acustici, veniva ad esempio lamentata l’insufficienza del livello tecnico delle apparecchiature utilizzate²², ed in particolare la sussistenza di un ritardo temporale tra il momento in cui era fornita l’immagine e quello in cui perveniva invece il suono, o tra la formulazione delle frasi ad opera dei soggetti presenti nell’aula di udienza e la loro percezione da parte dell’individuo collegato.

Si osservava altresì come le riprese audio fornissero spesso un’immagine sfocata dei soggetti²³.

Nel rimarcare l’importanza di questo dato²⁴, si sosteneva che determinati elementi risultano “percepibili solo a seguito di un’osservazione *de visu*”²⁵.

Tali problematiche sono state ormai pienamente risolte, in quanto attualmente l’utilizzo delle videoconferenze permette di offrire, almeno nella generalità dei casi, un campo d’immagine ed una resa in termini di nitidezza assolutamente perfetti, con una visione tridimensionale (si assiste in tal modo a qualcosa di simile a quanto avviene in tema di copie di documenti, ove il progresso tecnologico ha fatto sì che non sia più dato ravvisare visivamente la differenza tra la copia ed il suo originale).

²¹ M. Gialuz - A. Cabiale - J. Della Torre, *Riforma Orlando*, cit.

²² V. in tal senso G.P. Voena, “*L’esame a distanza*”, in *Dir. pen. proc.*, 1998, pag. 126.

²³ P. Ferrua, “Anamorfofi del processo accusatorio”, in Id., *Studi sul processo penale*, vol. II, Torino, 1992, pag. 181.

²⁴ P. Ferrua, *Anamorfofi del processo accusatorio*, loc. cit.

²⁵ R.A. Ruggiero, “La sentenza sulle videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di ‘durata ragionevole’ del processo penale”, in *Cass. pen.*, 2000, pag. 834.

Questa evoluzione appare estremamente significativa, in quanto “le modalità tecniche del collegamento incidono direttamente sul piano della compatibilità del meccanismo con i principi tradizionali che informano il processo”²⁶.

Con l’esame a distanza in realtà il giudice e le parti sono in grado di cogliere ogni aspetto, al pari di quanto avverrebbe nelle forme “ordinarie”; anzi, paradossalmente in tal modo possono venire in risalto dei particolari che altrimenti rischierebbero di sfuggire o di essere ignorati²⁷.

Ovviamente, il fatto che la tecnica permetta sempre più di equiparare il “virtuale” al “reale” non può indurre alla semplicistica conclusione dell’assoluta “interscambiabilità” tra questi due mondi, dovendosi al riguardo accogliere il monito di chi prudentemente rileva che “l’apparato tecnologico può [in modo sempre più valido] accrescere il livello di equiparazione tra partecipazione a distanza e presenza, senza, però, poter [mai] consentire la conclusione che le due situazioni siano identiche”²⁸.

Occorre anche in questa materia privilegiare un’ottica equilibrata, aliena sia da “demonizzazioni” sia da astratti entusiasmi nei confronti del “nuovo” e verso forme di procedimenti “virtuali”, nella consapevolezza che “le tecnologie debbono rimanere al servizio della giustizia (e non viceversa)”²⁹.

7. Considerazioni conclusive - Esaurite queste considerazioni, occorre sgombrare il campo da impostazioni che sembrano ispirate unicamente da pregiudizi in chiave antitecnologica.

Si afferma infatti generalmente, in maniera apodittica, che nella videoconferenza “la stessa possibilità di difesa degrada”³⁰.

Di per sé, peraltro, i principi del contraddittorio, inteso come garanzia e mezzo di difesa ed al contempo come criterio epistemologico³¹, nonché i canoni dell’oralità e dell’immediatezza non risultano maggiormente rispettati a seconda che la distanza spaziale tra i vari partecipanti al processo sia di un metro o di dieci metri, e che le immagini vengano o meno percepite mediante lo schermo di un video o di una lente, giacché altrimenti potrebbe

²⁶ Cfr. G. Piziali, *Il dibattito nelle norme di attuazione del c.p.p.*, cit., pag. 89.

²⁷ R. Casiraghi, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, Milano, 2011, pag. 549.

²⁸ G. Piziali, *Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza*, cit., pag. 78. In senso maggiormente critico v. invece G.P. Voena, “Il telesame”, in E. Zappalà (a cura di), *L’esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità organizzata*, Milano, 1999, pag. 83: “la differenza tra la presenza fisica nell’aula di udienza e quella che si realizza con il collegamento telematico non è riducibile a zero poiché la distanza tra i due fenomeni, anche utilizzando le tecnologie più sofisticate, resta, in ogni caso, incommensurabile”.

²⁹ S. Buzzelli, “Le videoconferenze transnazionali”, in *Proc. pen. giust.*, 2017, pag. 335.

³⁰ F. Alessandroni, “Videotestimonianza, esigenze del contraddittorio e diritto di difesa”, in *Cass. pen.*, 1997, pag. 2903.

³¹ Cfr. G. Giostra, voce “Contraddittorio (principio del)”, *Dir. proc. pen.*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. VIII, Roma, 1988.

ironicamente affermarsi che chi porta gli occhiali vede comunque depotenziati, nei suoi confronti, tali principi.

Un contatto tra due soggetti va considerato “diretto” e “immediato” purché costoro, trovandosi a distanza magari di centinaia di chilometri, possano vedersi e dialogare mediante un collegamento audiovisivo, come ben è dimostrato, nella delicatissima materia dell’insegnamento (ove il rapporto interpersonale risulta fondamentale) dall’esperienza dei corsi *on-line*, ormai tenuti da numerose Università.

È stato osservato, alla luce di un’impostazione in qualche modo “fuori dal coro”, che il collegamento audiovisivo rappresenta un “felice punto di equilibrio” fra la necessità di tutelare determinate esigenze processuali ed i principi dell’oralità e del contraddittorio³².

Le parti possono avvalersi, in remoto, di tutti i diritti che potrebbero esercitare in caso di presenza fisica nell’aula di udienza.

Né va sopravvalutato il rischio, derivante dalla lamentata rottura della dimensione spaziale dell’udienza (a cui peraltro, almeno formalmente, il legislatore ha ovviato in virtù della sovracitata previsione volta ad equiparare all’aula di udienza il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione)³³, di una totale smaterializzazione del processo, di una sua celebrazione meramente “virtuale”.

Come è stato giustamente sottolineato, in caso di adozione del meccanismo delle videoconferenze non è virtuale l’elemento di prova e non è smaterializzata la fonte di prova né l’attività per introdurre nel procedimento un elemento di prova³⁴.

Spostando il piano di analisi, occorre comunque rilevare come spesso venga data per scontata la compromissione, ad opera di tale meccanismo, di fondamentali valori costituzionali, senza adeguatamente considerare che la Consulta ha invece escluso che dai collegamenti audiovisivi derivi una violazione a tali principi.

³² Cfr. O. Mazza, “Pubblicità e collaboratori della giustizia”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, pag. 1529.

³³ Peraltro, chi si esprime in termini critici nei confronti di questo meccanismo, dopo aver lamentato lo scardinamento dell’impostazione tradizionale in base alla quale l’udienza dovrebbe rappresentare “il luogo dove ‘sta’ il giudice davanti al quale si presentano le parti e si rappresentano le prove e che poi pronuncia la decisione in un contesto spaziale (e temporale) unico e unitario”, nel definire “subdola” la disciplina sulle videoconferenze giudiziarie e nel rilevare come in tal modo “per taluni soggetti in talune situazioni lo spazio del procedimento, del processo, dell’udienza, dell’atto non è più lo spazio fisico, reale, cioè quello previsto dalla legge, nel quale si realizza la presenza della persona davanti al giudice e/o alle parti” ricava proprio dalla formale equiparazione operata dal legislatore fra il luogo del collegamento “da remoto” e l’aula di udienza una conferma all’artificiosità dell’intero meccanismo, rilevando che “di una equiparazione autoritativa *ex lege* non vi sarebbe alcun bisogno, se questa forma ‘nuova’ di partecipazione equivallesse sostanzialmente, strutturalmente e funzionalmente” alla partecipazione “tipica”: cfr. G. Frigo, *Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio*, cit., pagg. 383-385.

³⁴ S. Buzzelli, *Le videoconferenze transnazionali*, cit., pag. 333.

In particolare, la pronuncia n. 342/1999, dichiarando che “l’affermazione secondo cui difesa e presenza fisica rappresenterebbero i termini di un inscindibile binomio è infondata”, ha ribadito che un simile meccanismo risulta rispondente ai canoni costituzionali laddove i mezzi tecnici utilizzati siano idonei a garantire l’effettiva e consapevole partecipazione personale all’udienza, precisando che gli strumenti all’uopo predisposti dal legislatore appaiono dotati di incisività e completezza tali da rendere la normativa aderente al principio sancito dall’art. 24 della Costituzione³⁵.

Detta indicazione è poi stata riaffermata da una serie di successive declaratorie di manifesta infondatezza o di manifesta inammissibilità delle relative eccezioni di legittimità³⁶.

Potrebbe aggiungersi che il giudice delle leggi è giunto al riconoscimento della conformità ai parametri costituzionali prescindendo da analisi incentrate sul giudizio di bilanciamento tra le presunte menomazioni garantistiche derivanti dal meccanismo in oggetto e la possibilità di tutelare valori di pari o più elevato rilievo costituzionale.

In altri termini, la Consulta ha ritenuto “di per sé” conforme a tali parametri il meccanismo delineato dal legislatore.

Occorrerebbe inoltre ricordare che pure la Corte europea dei diritti dell’uomo, in una decisione concernente proprio il nostro Paese, ha negato che l’adozione dello strumento della videoconferenza, così come delineato dal legislatore italiano, configuri una lesione al diritto di difesa³⁷; infatti gli interessati vengono posti pienamente in grado di seguire lo svolgimento dell’udienza, segnalando eventualmente la sussistenza di eventuali problemi tecnici volti a rendere difficoltoso il collegamento.

Detta conclusione è stata successivamente riconfermata, in occasione di un’ulteriore vicenda giudiziaria (Sakhnovskiy c. Russia)³⁸, sulla base di analoghe considerazioni, alla luce di ampi richiami alla precedente decisione Viola c. Italia.

Va anzi osservato come i giudici di Strasburgo siano giunti, al contrario, a condannare uno Stato, e più precisamente la Finlandia, per violazione dell’art. 6, comma 1, della C.e.d.u., in quanto nella vicenda sottoposta al loro esame la mancanza di idonee apparecchiature tecniche aveva reso

³⁵ Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342, in *Giur. cost.*, 1999, pag. 2686 ss.; per un’analisi di detta pronuncia v. C. Conti, “Partecipazione e presenza dell’imputato nel processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da bilanciare?”, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pag. 79 ss.; R.A. Ruggiero, *La sentenza sulle videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di “durata ragionevole” del processo penale*, cit., pag. 830 ss.

³⁶ Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 88, in *Giur. cost.*, 2004, pag. 2300 ss.; Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 483, *ivi*, 2002, pag. 4019 ss.; Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 234, *ivi*, 2000, pag. 1087.

³⁷ Corte E.d.u., 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, in *Cass. pen.*, 2007, p. 310 ss.

³⁸ Corte E.d.u., Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy c. Russia, par. 98 ss.; Corte E.d.u., 5 febbraio 2009, Sakhnovskiy c. Russia, par. 43.

impossibile il ricorso allo strumento delle videoconferenze, imponendo in tal modo una serie di rinvii, con conseguente irragionevole dilatazione dei tempi processuali³⁹.

Sulla base di queste considerazioni, può sostenersi che tanto nella Costituzione che nelle fonti convenzionali la partecipazione al processo, ed in particolare all'udienza, è intesa in termini sostanziali, come possibilità concreta di avvalersi degli strumenti difensivi; il diritto alla presenza processuale viene garantito qualora gli interessati siano comunque messi in condizione, mediante un idoneo collegamento audiovisivo, di esercitare in modo pieno e completo tutti i diritti e le facoltà difensive loro riconosciute dal legislatore⁴⁰.

Appaiono del resto significative le indicazioni provenienti dagli organismi sovranazionali, ampiamente favorevoli all'utilizzo delle videoconferenze, e propensi anzi ad una loro ulteriore incentivazione.

Ad esempio il Consiglio dell'Unione Europea, con la Raccomandazione C 250 del 31 luglio 2015, concernente le videoconferenze transfrontaliere⁴¹, al punto 21, dopo aver sottolineato la necessità che le videoconferenze non pregiudichino i diritti della difesa e garantiscano il rispetto dei principi di immediatezza e del contraddittorio, precisa che tale risultato può essere raggiunto mediante "l'utilizzo di apparecchiature che siano aggiornate, al fine di conseguire un livello sufficiente di qualità audio e video, e sicure in misura proporzionale alla sensibilità del caso", mostrando in tal modo di ritenere che i principi garantistici siano pienamente rispettati in caso di ricorso alle videoconferenze, purché risulti adeguato il livello tecnico delle apparecchiature⁴².

Va inoltre preso atto della diffusione delle videoconferenze nell'ambito delle definizioni pattizie di assistenza giudiziaria tra Stati e più in generale di accordi di cooperazione transnazionale⁴³, così come non bisogna dimenticare che gli organismi di giustizia sovranazionale utilizzano assai frequentemente lo strumento delle videoconferenze.

PIERPAOLO RIVELLO

³⁹ Corte E.d.u., 8 dicembre 2009, Taavitsainen c. Finlandia.

⁴⁰ M. Cassano, *Problemi e prospettive*, cit., pag. 378.

⁴¹ Raccomandazione del Consiglio sul tema "Promuovere l'utilizzo e la condivisione delle migliori prassi in materia di videoconferenza transfrontaliera nel settore della giustizia negli Stati membri e a livello dell'UE", in G.U.U.E., 31 luglio 2015, C 250, pag. 3.

⁴² Per una disamina al riguardo v. S. Buzzelli, *Le videoconferenze transnazionali*, cit., pagg. 327 e 328.

⁴³ M. Bordieri, "L'impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria tra Stati", in *Cass. pen.*, 2003, pag. 1122 ss.; M. Pisani, "Rogatorie internazionali e videoconferenze", in *Riv. dir. proc.*, 2002, pag. 983 ss.; Id., "Un primo caso di collegamento audiovisivo per una rogatoria per l'estero", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, pag. 386; G. Piziali, *Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza*, cit., pag. 85.